

M DG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. 320/2022 int.		
12 APR. 2022		
UOR SEGRETARIA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



PROTOCOLLO D'INTESA

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA e CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

*per la liquidazione dell'equa indennità ad amministratori di
sostegno e tutori*



PREMESSA

Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Pistoia Prot. n. 864/2020 del 23 aprile 2021 è stato costituito un tavolo tecnico per l'elaborazione dei criteri di determinazione dell'equa indennità eventualmente spettante ad amministratori di sostegno e tutori, al fine di garantire la prevedibilità e l'omogeneità dei relativi provvedimenti di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 379, comma 1, c.c. – applicabile ex art. 411 c.c. all'ufficio dell'amministratore di sostegno – **l'ufficio tutelare è gratuito.**

Un'indennità può essere assegnata dal giudice tutelare al tutore e all'amministratore di sostegno, ai sensi del secondo comma dell'art. 379 c.c., tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione.

È dunque lo stesso legislatore a prevedere come eccezionale l'assegnazione dell'equa indennità (che non può pertanto qualificarsi come controprestazione in senso tecnico dell'attività svolta) e ad indicare al giudice tutelare gli elementi (l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione) ai quali parametrare l'equa indennità.

Il parametro dell'entità del patrimonio ha natura oggettiva e si correla all'obbligo di tenuta di regolare contabilità e di rendicontazione dell'amministrazione che grava ai sensi dell'art. 380 c.c. sul tutore e (in virtù del richiamo di cui all'art. 411 c.c.) sull'amministratore di sostegno.

Corollario del principio secondo cui, ai fini della liquidazione dell'equa indennità, deve tenersi conto dell'entità del patrimonio del beneficiario è che, nel caso in cui il beneficiario sia titolare di un patrimonio esiguo o addirittura incapiente, la richiesta di liquidazione dovrà essere rigettata, **non potendosi considerare "equa" un'indennità che pregiudica gli interessi dello stesso beneficiario.**

Nel caso di patrimonio esiguo o incapiente il giudice tutelare riconoscerà all'amministratore il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del beneficiario e adeguatamente documentate. Più precisamente, le spese anticipate dall'amministratore di sostegno o dal tutore nell'interesse del beneficiario verranno sempre rimborsate – se documentate – non appena l'entità del patrimonio del beneficiario sia tale da consentire il rimborso. In ragione della complessità dell'amministrazione, l'importo massimo dell'indennità liquidabile sarà di euro 1.000.

Il parametro della difficoltà dell'amministrazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tutelare che, nell'attività di liquidazione, è chiamato a considerare tutti gli aspetti che caratterizzano la singola procedura e a valorizzare le difficoltà, anche di natura personale, sorte nella relativa gestione. Le difficoltà affrontate potranno essere opportunamente rappresentate dal tutore e dall'amministratore di sostegno nel rendiconto dell'amministrazione.

L'attività dell'amministratore di sostegno e del tutore dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, considerando non solo alla gestione del patrimonio del beneficiario ma le complessive attività effettivamente poste in essere nell'interesse della persona, i risultati in concreto raggiunti, il tempo, le energie e le risorse impiegate nella cura del singolo.

Sulla scorta di tali premesse, i seguenti criteri sono stati elaborati di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previo approfondimento della giurisprudenza nazionale consolidatasi in materia ed esame delle prassi sviluppatesi e dei protocolli adottati in altri uffici giudiziari.

I criteri di determinazione dell'indennità sono orientativi, pertanto, il giudice tutelare può sempre discostarsene motivatamente.

1. PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE

La richiesta dell'indennità deve essere presentata con cadenza annuale o, comunque, **contestualmente al deposito del conto della gestione** (art. 380 c.c.) e/o della relazione sull'attività svolta dall'amministratore di sostegno e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Qualora la gestione si riferisca ad un periodo temporale inferiore a dodici mesi (ad es. per intervenuto decesso del beneficiario o per sostituzione dell'amministratore) i parametri indicati nella tabella di calcolo per la liquidazione dell'indennità saranno ridotti proporzionalmente all'effettiva durata del periodo di esercizio.

Il mancato tempestivo deposito del rendiconto annuale preclude la liquidazione dell'indennità per l'attività svolta nel relativo periodo di gestione.

La mancata presentazione dell'istanza di liquidazione dell'indennità per un anno di gestione non dà diritto automaticamente ad una richiesta raddoppiata per l'anno successivo. È fatta salva la possibilità per il richiedente di manifestare espressamente la volontà di riservare la presentazione dell'istanza di liquidazione per l'attività svolta in un determinato periodo temporale, oggetto di rendicontazione, ad un momento successivo (ad es. al momento del deposito del successivo rendiconto di gestione o al momento della presentazione del rendiconto finale). La riserva dovrà essere sorretta da adeguata motivazione (es. la volontà di non gravare il patrimonio del beneficiario, già esiguo o incapiente, in previsione di un suo futuro incremento).

2. L'ENTITÀ DEL PATRIMONIO

Il calcolo dell'indennità viene elaborato in tabella sulla base del valore che il **patrimonio liquido** del beneficiario ha alla data finale del periodo temporale di rendicontazione.

Per il calcolo del valore del patrimonio liquido si deve tener conto del saldo cassa, del saldo dei conti e/o dei libretti di risparmio o deposito di cui il beneficiario è intestatario, del valore di eventuali investimenti mobiliari, anche se detenuti all'estero (es. controvalore di titoli e polizze).

In tabella, al valore del patrimonio liquido del beneficiario corrisponde una somma liquidabile.

3. LE DIFFICOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

La somma liquidabile individuata sulla scorta del solo parametro dell'entità del patrimonio potrà essere aumentata, secondo i valori indicati in tabella, in considerazione della complessità dell'attività dell'amministratore di sostegno o del tutore.

Indici sintomatici della complessità dell'amministrazione sono, ad esempio: l'esistenza di un patrimonio immobiliare (che, dovendo essere gestito o mantenuto, comporta un maggiore impegno per l'amministratore, anche in termini di tempo); una situazione di grave conflittualità endofamiliare; l'assenza di una rete sociale o familiare che contribuisca alla cura del beneficiario; una grave esposizione debitoria del beneficiario; l'atteggiamento non collaborativo del beneficiario; la sussistenza di peculiari esigenze di cura (particolari terapie sanitarie, ricoveri ospedalieri, risistemazione abitazione, reperimento alloggio) eventualmente conseguenti al particolare quadro psichiatrico del beneficiario.

La somma liquidabile potrà essere aumentata per valorizzare il compimento di specifici atti di straordinaria amministrazione (ad esempio, vendita e/o acquisto di immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria) o l'incremento del valore del patrimonio del beneficiario che sia conseguente all'attività di gestione dell'amministratore o del gestore.

Ai fini della decisione si dovrà altresì considerare se il patrimonio del beneficiario è statico o dinamico, pertanto, il giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite. Il richiedente dovrà quindi specificare se trattasi di un patrimonio con possibilità di incremento o meno, indicandone le ragioni (es. uscite mensili inferiori alle entrate, presenza di investimenti).

Nella determinazione dell'indennità si terrà anche conto anche dell'età del beneficiario e delle sue aspettative di vita, ciò al fine di evitare che la liquidazione dell'indennità comporti, nel corso degli anni, un eccessivo depauperamento di risorse.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'

VALORE DEL PATRIMONIO LIQUIDO	SOMMA BASE LIQUIDABILE	AUMENTO IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DI AMMINISTRAZIONE
Fino a € 3.000,00	Rimborso spese documentate	fino a 1.000 euro
€ 3.001,00 - € 20.000,00	fino al 10%	fino al 50%
€ 20.001,00 - € 50.000,00	da € 1.200 a 3.500,00	fino al 50%
€ 50.001,00 - € 100.000,00	da € 1.500 a 6.000,00	fino al 50%
€ 100.001,00 - € 300.000,00	da € 1.800 a 9.000,00	fino al 50%
€ 300.001,00 - € 500.000,00	da € 2.000 a 12.500,00	fino al 50%
€ 500.001,00 - € 750.000,00	da € 2.400 a 15.000,00	fino al 50%
€ 750.001,00 - € 1.000.000,00	da € 2.400 a 18.000,00	fino al 50%
Oltre € 1.000.000,00	da € 2.400 fino al 2%	fino al 50%

4. ACCESSORI DI LEGGE

Posto che l'ufficio tutelare e quello di amministratore di sostegno sono precipuamente volti alla cura della persona bisognosa, l'amministrazione del patrimonio del beneficiario non configura, di norma, attività economica indirizzata alla produzione del reddito e, quindi, imponibile. L'eventuale indennità corrisposta in via equitativa dal giudice tutelare non ha funzione corrispettiva di effettivo controvalore dell'attività svolta dall'amministratore di sostegno o dal tutore (preferibilmente scelti entro la cerchia familiare del beneficiario), a meno che la gestione non risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata da un profes-

sionista a titolo oneroso, assumendo rilievo ai fini della tassabilità l'oggettiva natura economica dell'attività espletata (cfr. Cassazione civile sez. trib., 13 luglio 2020, n.14846).

L'equa indennità di cui agli artt. 379, comma 2, e 411 c.c. non dovrebbe soggetta ad I.V.A. Il giudice tutelare non liquida, di regola, gli accessori. Tenuto conto del notorio orientamento dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale Toscana che qualifica l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.PR. 633 del 1972, il giudice tutelare potrà riconoscere al professionista che svolga attività di tutore o amministratore di sostegno, nella liquidazione dell'equa indennità, anche l'IVA e C.P.A.

Pistoia, 12 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati

Cecilia Turco



Il Presidente del Tribunale

Maurizio Barbarisi

